

MEMORANDUM D'INTESA

Il Presidente del Consiglio dell'Unione europea e
il Consiglio federale svizzero,

in considerazione delle relazioni strette tra l'Unione europea e la Svizzera, basate su numerosi accordi settoriali, in particolare negli ambiti economico, scientifico e culturale;

considerando che l'allargamento dell'Unione europea contribuisce a garantire la pace, la libertà, la stabilità e la prosperità in Europa e che il Consiglio federale svizzero è determinato a manifestare il sostegno della Confederazione svizzera relativamente a tali obiettivi;

considerando l'impegno dell'Unione europea in materia di aiuti esterni e di assistenza alla preadesione;

considerando il sostegno della Confederazione svizzera ai paesi dell'Europa centrale e orientale,

hanno concordato le seguenti linee direttrici:

1. Contributo della Svizzera

Il Consiglio federale negozierà con gli Stati membri di cui al punto 2 accordi relativi alle modalità di stanziamento di un contributo svizzero di importo pari a un miliardo di franchi svizzeri, assegnato per un periodo di cinque anni a decorrere dall'approvazione dello stanziamento corrispondente da parte del parlamento svizzero.

2. Ripartizione del contributo svizzero

<u>Stato beneficiario</u>	<u>Franchi svizzeri</u>
Repubblica ceca	109.780.000
Estonia	39.920.000
Cipro	5.988.000
Lettonia	59.880.000
Lituania	70.858.000
Ungheria	130.738.000
Malta	2.994.000
Polonia	489.020.000
Slovenia	21.956.000
Slovacchia	66.866.000

Attraverso tale contributo possono essere finanziati progetti e programmi regionali e nazionali, nonché progetti e programmi che interessano più Stati beneficiari.

3. Riesame

L'utilizzazione effettiva del contributo svizzero sarà riesaminata dopo due e quattro anni per fornire assistenza alla realizzazione di progetti e programmi altamente prioritari negli Stati beneficiari. A tal fine è istituita una dotazione di 2 milioni di franchi svizzeri.

4. Orientamento e ambiti degli impegni

Sicurezza, stabilità e sostegno alle riforme:

- potenziamento delle capacità locali di gestione a livello regionale e comunale;
- misure di potenziamento della sicurezza alle frontiere;

- miglioramento della gestione delle questioni relative ad immigrazione ed asilo;
- accesso a sistemi informativi e sviluppo degli aspetti giuridici della sicurezza;
- modernizzazione dell'amministrazione giudiziaria;
- potenziamento delle istituzioni e della capacità di lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata;
- sicurezza in ambito nucleare;
- prevenzione e gestione delle catastrofi naturali;
- iniziative regionali di sviluppo nelle regioni periferiche o sfavorite.

Ambiente e infrastrutture:

- risanamento e modernizzazione delle infrastrutture di base (efficienza energetica, acqua potabile, acque di scarico, smaltimento dei rifiuti, trasporti pubblici);
- miglioramento delle condizioni ambientali, riduzione delle emissioni di sostanze nocive, definizione e rispetto di standard e norme di monitoraggio ecologico;
- eliminazione dei rifiuti tossici e risanamento dei siti industriali contaminati;
- sistemazione del territorio a livello regionale, urbano e rurale, per quanto riguarda l'utilizzo del suolo, le infrastrutture, l'ambiente, ecc.;
- iniziative transfrontaliere a livello ambientale, per es. "Ambiente per l'Europa";
- biodiversità e zone di protezione della natura.

Promozione del settore privato:

- sviluppo del settore privato e promozione delle esportazioni, privilegiando le piccole e medie imprese (PMI);

- facilitazione dell'accesso al capitale, sostegno alle PMI nel campo della gestione;
- promozione dei prodotti agricoli organici certificati;
- promozione di standard e norme e della valutazione della conformità nel campo della produzione industriale ed agricola; promozione di una produzione industriale conforme al principio dello sviluppo sostenibile dal punto di vista sociale, ambientale e dell'eco-efficienza;
- miglioramento della regolamentazione del settore finanziario e potenziamento delle istituzioni e dei mercati finanziari;
- protezione della proprietà intellettuale.

Sviluppo umano e sociale:

- potenziamento delle capacità dell'amministrazione pubblica a livello centrale, regionale e comunale, in vista dell'adeguamento a standard europei;
- formazione tecnica e professionale;
- ricerca e sviluppo (programmi di scambi scientifici, borse, partenariati e cooperazione nel campo della ricerca applicata, ecc.);
- sanità (modernizzazione degli ospedali, riforma dei sistemi di assicurazione malattia, misure preventive, ecc.);
- gemellaggi tra città e comuni;
- sostegno a iniziative di sviluppo internazionali.

La scelta degli ambiti di impegno e delle priorità si basa sui bisogni dei singoli Stati beneficiari.

5. Informazioni e coordinamento

Il Consiglio federale e la Commissione europea si informano periodicamente sull'attuazione del contributo svizzero, in base ai bisogni, anche a livello politico. La Commissione informa il Consiglio federale in merito alla valutazione della compatibilità dei progetti e dei programmi proposti con gli obiettivi comunitari, elemento che sarà debitamente preso in considerazione. Esse si coordinano anche con le altre istituzioni e con gli altri donatori che finanziano i medesimi progetti e programmi.

In tale contesto, i progetti e i programmi possono essere realizzati, se del caso, in cooperazione con altri Stati membri dell'UE. Tali progetti e programmi possono essere cofinanziati con gli strumenti comunitari.

6. Selezione dei progetti e dei programmi

Il Consiglio federale procede alla selezione dei progetti e dei programmi assieme agli Stati beneficiari e tenendo conto delle loro domande, dei loro bisogni e dell'effettiva capacità di assorbimento.

7. Attuazione dei progetti e dei programmi

- a) L'attuazione dei progetti e dei programmi viene effettuata, secondo i casi, su base bilaterale, multilaterale (cofinanziamento con altre istituzioni o altri donatori) o multilaterale (attraverso fiduciari).
- b) I contributi svizzeri prendono la forma di donazioni o di strumenti finanziari agevolati e non sono rimborsabili alla Svizzera.
- c) Gli organismi che beneficeranno del contributo svizzero saranno in linea di principio partner finanziari di minoranza dei progetti e dei programmi. Il contributo della Svizzera, sotto forma di sovvenzione, non sarà superiore al 60% del costo del progetto, ad eccezione dei casi di progetti finanziati attraverso stanziamenti di bilancio concessi

da autorità pubbliche di livello nazionale, regionale o locale; in tali casi, il contributo svizzero non sarà superiore all'85% del costo totale. Sono di applicazione le norme relative al cofinanziamento. I progetti di assistenza tecnica, i programmi di consolidamento istituzionale e i progetti e i programmi attuati da organizzazioni non governative possono essere finanziati integralmente con il contributo svizzero.

- d) Sono di applicazione le norme relative agli appalti pubblici e agli aiuti di Stato. I contributi ai progetti o ai programmi non possono essere legati.
- e) Le spese di gestione sostenute dal governo svizzero sono coperte dai fondi di cui al punto 1. Tali spese comprendono anche le spese relative al personale e all'amministrazione, le spese relative alle missioni dei funzionari e dei consulenti, nonché il costo dei controlli finanziari e delle valutazioni.

8. Attuazione del contributo svizzero

Il Consiglio federale proporrà al parlamento svizzero di approvare uno stanziamento di importo pari a un miliardo di franchi svizzeri destinato all'attuazione, a partire dal 2006, del contributo svizzero.

Gli accordi di cui al punto 1 saranno conformi alle linee direttrici definite nel presente memorandum. In allegato figura una descrizione generale del contenuto degli accordi quadro tra la Svizzera e gli Stati beneficiari.